



COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA

Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2020
N. 13 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

L'anno 2020, il giorno 31 del mese di Luglio alle ore 18:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Quaini Giosualdo	Sindaco	Presente
Contin Francesco	Vice Sindaco	Presente
Musian Nicola	Consigliere	Presente
Furlan Alessio	Consigliere	Presente
Moro Ornella	Consigliere	Presente
Bidut Giulia	Capo Gruppo	Presente
Florit Eleonora	Consigliere	Presente
Morsanutto Tiziana	Consigliere	Presente
Zambon Cristina	Consigliere	Presente
Macor Elisa	Consigliere	Assente
Boccalon Massimiliano	Consigliere	Presente
Mancini Giuseppina	Capo Gruppo	Presente
Tell Serena	Capo Gruppo	Presente

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Manto.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Quaini Giosualdo nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Visto:

- l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- gli artt. 106 e 138 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 (“decreto rilancio”) come convertito con modifiche dalla L. n. 77 del 17/7/2020, che hanno allineato i termini per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU 2020 al termine di approvazione del bilancio di previsione, fissandolo al 30 settembre 2020;

Considerato che l'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Ritenuto, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di **mantenere invariate le aliquote IMU**

2020, confermando le aliquote deliberate per l'anno 2019 in materia di IMU e TASI con atto consiliare n. 37 del 31/12/2018;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;

VISTA la L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni;

Con votazione resa ai sensi di legge dai n. 12 Consiglieri presenti:

Favorevoli: 12

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

1) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **4,0** per mille con detrazione di **200 euro** ai sensi del comma 749 art. 1 della L. n. 160/2019;
- b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1,0** per mille;
- c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **1,5** per mille;
- d) aliquota pari al **4,6** per mille per un'unica unità immobiliare e relative pertinenze, esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo d'imposta ed utilizzata come abitazione principale da parenti in linea retta entro il primo grado; per beneficiare dell'agevolazione il contribuente deve presentare apposita comunicazione al servizio tributi del comune attestante la concessione in comodato dell'alloggio e il grado di parentela dell'occupante, entro il termine del 16 dicembre 2020; tale adempimento si considera assolto se risulta già presentata negli anni precedenti la medesima comunicazione in materia di comodato ai fini IMU e purché sussistano ancora i requisiti per ottenere l'agevolazione;
- e) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **7,6** per mille;
- f) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **7,6** per mille;
- g) terreni agricoli: aliquota pari al **7,6** per mille;
- h) aree fabbricabili: aliquota pari al **7,6** per mille.

2) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

3) Di dare atto che la presente deliberazione sostituisce il precedente atto consiliare n. 45 del 23/12/2019 di approvazione delle aliquote IMU e TASI 2020, che non esplica pertanto efficacia in quanto deliberato in applicazione di una normativa abolita a decorrere dal 2020, dalla legge istitutiva della “nuova IMU” (L. 160 del 27/12/2019 art. 1, commi da 738 a 783);

4) Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.

Considerata l’urgenza, con ulteriore votazione resa ai sensi di legge dai n. 12 Consiglieri presenti:

Favorevoli: 12

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, co. 19, della L.R. N. 21/03 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to (Quaini Giosualdo)

Il Segretario Comunale

F.to (MANTO dott. Giuseppe)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 05/08/2020 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 19/08/2020.

Terzo di Aquileia, li 05/08/2020

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to (Federica Sepulcri)



COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA

Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI - servizio tributi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Terzo di Aquileia, lì 23 luglio 2020

IL RESPONSABILE
F.to dott. Giuseppe MANTO



COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA

Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI - servizio tributi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Terzo di Aquileia, lì 24 luglio 2020

IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Milena Sabbadini

È copia conforme all'originale